



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

PROVINCIA DI AVELLINO

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.51 DEL 14 .05.2021

OGGETTO : Approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1° gennaio 2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

L'anno 2021, il giorno **Quattordici** del mese di **Maggio** alle ore **09.30** ed in prosieguo, nella Sala delle adunanze della Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale, convocata come per legge .

Presiede l'adunanza il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, e sono rispettivamente presenti e/o assenti i seguenti signori :

		Presente	Assente
1	ANTONIO CARDILLO - Sindaco	X	
2	CARLO PETRIELLO - Vice-Sindaco	X	
3	EVELIN DE CRISTOFARO - Assessore	x	

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Armando Orciuoli, incaricato della redazione del verbale .
Il Sindaco, Avv. Antonio Cardillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara l'adunanza aperta ed invita i presenti a trattare l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 10, in data 15/04/2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Richiamato infine l'art. 83, comma 6 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che testualmente recita:

«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.»;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 59 in data 30/10/1998;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voto unanime,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come segue:
 - tariffa ordinaria annua relativamente all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche: Euro 30.00 per ogni metro quadrato o lineare;
 - tariffa ordinaria giornaliera relativamente all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche: Euro 0,60 per ogni metro quadrato o lineare;
 - tariffa ordinaria annua relativamente alla diffusione permanente di messaggi pubblicitari: Euro .30,00 per ogni metro quadrato;
 - tariffa ordinaria giornaliera relativamente alla diffusione temporanea di messaggi pubblicitari: Euro 0,60 per ogni metro quadrato;
- 2) di approvare le tariffe giornaliere stabilite per tipologie specifiche di esposizione pubblicitaria di cui al punto C dell'allegato "C" del Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale, come da tabella allegata a far parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- 3) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, contenuti negli Allegati A e C del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale;
- 4) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
- 5) di fissare, relativamente al canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il versamento in una unica soluzione entro la data del 30/04,2021
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tariffe giornaliere per tipologie specifiche di pubblicità da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta Comunale

(Allegato C, lett. C del REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA)

1	diapositive o proiezioni o simili;	3.50 Euro	al giorno
2	striscioni attraverso vie o piazze;	8.20 Euro	per metro quadrato ogni 10 giorni
3	aeromobili, palloni frenati, dirigibili o simili;	49,00 Euro	al giorno
4	distribuzione di manifestini, persone circolanti con cartelli e simili;	5,00 Euro	al giorno per ciascun punto pubblicità
5	forma sonora da punto fisso o itinerante	7,00 Euro	al giorno per ciascun punto pubblicità
6	paline	3.50 Euro	al giorno per metro quadrato
7	gonfaloni;	3.50 Euro	al giorno per metro quadrato
8	cartelli provvisori	3.50 Euro	al giorno per metro quadrato

<i>OGGETTO</i>	Approvazione delle tariffe per l'applicazione, dal 1° gennaio 2021 del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
----------------	---

Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione:

FAVOREVOLE

Lì 14.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione:

FAVOREVOLE

Lì 14.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to **Avv. Antonio Cardillo**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. Armando Orciuoli**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
- È divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
- È stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal..... al

Dalla Residenza comunale, li ___/___/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. Armando Orciuoli**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

l'affissione della presente deliberazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ,come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Dalla residenza comunale, li ___/___/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. Armando Orciuoli**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale ,Li ___/___/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli